



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0009134 del 22/09/2011

Serv. MB... Area 4
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

L O R O S E D I

Oggetto: D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139"

Si comunica che sulla G.U. n. 198 del 26 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno indicato in oggetto, entrato in vigore il 27 agosto 2011. Tale decreto, recepisce le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro a suo tempo costituito presso il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, al quale il Consiglio Nazionale ha partecipato fattivamente.

La norma, disponibile sul sito internet www.gazzettaufficiale.it, ridetermina, anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1985, i requisiti che i professionisti devono possedere per essere iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Peraltro il Ministero ha in corso di elaborazione una circolare esplicativa di cui si darà tempestiva comunicazione.

In sintesi, le principali novità:

- i professionisti iscritti negli elenchi sono autorizzati a rilasciare le certificazioni e le dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell'8/3/2006, a redigere progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°
Prot n° 0009134 del 22/09/2011

9 maggio 2007, a redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA – D.M. 9 maggio 2007);

- per l'iscrizione negli elenchi, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dell'iscrizione all'albo professionale (*abrogato l'obbligo dei due anni*) e dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, così come previsto dall'art. 4 del presente decreto (*abrogato il requisito relativo all'anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale*);

- i corsi base contengono almeno le materie indicate nell'art. 4 del decreto in argomento e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi. *Si comunica che sulla G.U. n. 206 del 5 settembre 2011, è stato pubblicato un comunicato di errata-corrige relativo all'art. 4, comma 2 del decreto in argomento, che inserisce nell'elenco alfabetico tra la lettera c) e la lettera e), la lettera "d) tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva", omessa per mero errore materiale.*

- a conclusione di ogni corso base, è previsto un esame teso ad accertare l'idoneità dei partecipanti. Qualora non superi l'esame, al candidato è consentito ripeterlo; in caso di ulteriore esito negativo, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso;

- *per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi*, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di *almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni* dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data. *In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.* I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 del D.M. 5/8/2011;

- restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il programma informatico di gestione dei professionisti continua ad essere abilitato in tutte le sue funzioni. Non appena sarà definito il programma dei corsi di aggiornamento previsti dall'art. 7, il programma verrà adeguato e verranno date istruzioni da parte del Ministero.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

2 /AC